



**CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA**  
(Provincia di Napoli)

**ORDINANZA**

**N.68 DEL 23/03/2020**

**OGGETTO: Applicazione art. 87 del D.L. n.18 del 17.03.2020**

Data Pubblicazione 23/03/2020  
L'incaricato all'Albo Pretorio

**IL SINDACO**

**Premesso:**

**Che con decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale anno 161° - numero 70, del 17/03/2020 venivano emanate le misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Che nello specifico l'art. 87** rubricato "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali" prevede che:

*1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, **il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.(omissis...)

**Rilevato che** il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione di quelle attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

**Richiamata l'ordinanza della Regione Campania n. 19 del 20/03/2020** con la quale: “Si richiamano le Amministrazioni Pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società a controllo pubblico del territorio regionale, alla stretta osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la Funzione pubblica n.2/2020, del DPCM 11 marzo 2020 e dell'art.87 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di limitare la presenza del personale e dell'utenza negli uffici - salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l'emergenza ed i servizi pubblici essenziali - ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e indifferibili ai sensi della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l'erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti”.

**Vista l'ordinanza del 22 marzo 2020 emanata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno** con la quale dispone: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;

**Visto, altresì, il DPCM del 22 marzo 2020** con il quale tra l'altro: “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole " E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza " sono soppresse";

#### **ORDINA**

- 1) A tutti i responsabili delle posizioni organizzative e a tutti i dipendenti comunali in servizio presso questo Comune alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni normative.**
- 2) Ai responsabili delle Posizioni Organizzative 1, 2, 3, 4, 5, 7 di mettere in corso tutte le azioni di cui all'art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, utili alla riduzione del personale negli uffici comunali e di predisporre i piani di servizio relativi da approvare con provvedimenti espressi e in cui individuare i lavori indifferibili e quelle attività che devono essere svolte nei luoghi di lavoro.**
- 3) Ai responsabili delle Posizioni Organizzative 1, 2, 3, 4, 5, 7 di operare in modalità di lavoro agile, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio e con la gestione dei servizi che non possono essere svolti in remoto.**
- 4) Che i dipendenti del Comune di Somma Vesuviana che non hanno le attrezzature ed i mezzi per operare in modalità di lavoro agile, anche in forma semplificata ai sensi del c. 1, lett b), art. 87, opereranno ai sensi degli istituti di cui al c. 3, art. 87.**
- 5) Ai responsabili delle Posizioni Organizzative 1, 2, 3, 4, 5, 7 di essere sempre reperibili, in quanto membri del C.O.C.**

#### **DISPONE**

Di trasmettere la presente ordinanza a tutti i Responsabili delle Posizioni Organizzative che provvederanno alla comunicazione della presente ai dipendenti della propria area;

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello stato entro il termine di centoventi giorni.

Somma Vesuviana, 23 marzo 2020.

Il Sindaco  
dott. Salvatore Di Sarno